

Traccia n. 4

Delitti contro l'onore: ingiuria e diffamazione su internet e rilevanza delle cause di giustificazione

1. Bene giuridico: Onore

Capo II titolo XIII libro II

Lunga tradizione

Punctum dolens: indeterminatezza

a) Concezione fattuale: dato realtà fenomenica (sentimento)

Due componenti:

-una psichica – interna soggettiva “*sentimento che il soggetto ha delle proprie doti*”

-una psico-sociale - esterna oggettiva: “*reputazione di cui si gode nella società*”

(rifletteva la distinzione tra ingiuria e diffamazione)

Critica:

estrema soggettivizzazione

rischio di vuoti di tutela

b) Concezione normativa: valore interno e inalienabile di ogni persona (pari dignità sociale)

Pregio: no vuoti di tutela

Critica astratto e indeterminato (si confonde con la dignità)

c) Concezione normativo-fattuale: entrambe le componenti di valore e di fatto, b.g. complesso da valutare nell'ambito di una concezione personalistica o costituzionalmente orientata dell'onore

O. = b.g. personalissimo: valore assoluto- estensione legata ai limiti

Conforto del dettato costituzionale: 2, 3, 21 (bilanciamento)

Oggi: bene giuridico unitario

Condotte lesive della Riservatezza (in aumento con i social network)

Riservatezza, Reputazione e Identità personale usate come sinonimi ma distinguibili:

-Diritto alla Riservatezza: interesse al riserbo su notizie legate alla propria vita privata

-Diritto alla Reputazione: interesse a tutelare il proprio onore ma anche la propria credibilità sociale.

-Diritto alla Identità personale: diritto alla esatta rappresentazione agli altri della propria personalità (anch'esso ricondotto all'art. 2)

tutela penale indiretta: con ingiuria e diffamazione (solo se lesive dell'onore), altrimenti solo tutela civile Cass. V, 50659/2016

2. Forme di tutela

-Civilistica: adeguata anche sul piano dell'efficacia preventiva

Maggiore celerità processo civile

Prassi applicativa

-Penale: tutela rafforzata

Utile ancora almeno per certi settori (diff. a mezzo stampa – internet)

-Soluzione attuale:

ingiuria devoluta nell'illecito civile punito con sanzioni civili

diffamazione tutela penale

3. Ingiuria

L'ingiuria è stata trasformata in *illecito punitivo civile* mediante il d. lgs. n. 7/2016, attuativo delega l. 67/2014.

Art. 4 d.lgs. 7.2016

1. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila:

a) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa

2. Nel caso di cui alla lettera a) del primo comma, se le offese sono reciproche, il giudice può non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno o ad entrambi gli offensori.
3. Non è sanzionabile chi ha commesso il fatto previsto dal primo comma, lettera a), del presente articolo, nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso..

L'ipotesi di offesa rivolta a persona presente, alla presenza di più soggetti – che configurava un'ingiuria aggravata (art. 594 co. 4 c.p.) – è ora contemplata dall'art. 4 co. 4 dlgs. 7.2016, a mente del quale

4. La sanzione è da euro 200 a 12.000 nei confronti di (f) chi commette il fatto di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, nel caso in cui l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in presenza di più persone.

3.1 Soggetti

Soggetto attivo: chiunque, reato comune

Soggetto passivo: persona presente.

Casi particolari:

a) soggetto presente ma incapace di percepire l'offesa

Ad avviso della dottrina, l'effettiva percezione dell'offesa è requisito per la perfezione; se l'offesa non fosse percepita si avrebbe solo tentativo.

Tuttavia, non manca in giurisprudenza **un orientamento favorevole all'applicabilità del fatto anche alle ipotesi di offesa assolutamente non percepibile** rivolta ai soggetti incapaci (disabili). Questa tesi risulta avvalorata dall'**art 36 l. 104/1992, che prevede aumento di pena per tutti i reati contro la persona commessi contro tali soggetti, inclusa ingiuria (caso di insulti rivolti a malati incoscienti).**

«Ai fini della configurabilità del reato di ingiuria, **non è necessario che il soggetto a cui le espressioni offensive vengono rivolte sia in grado di percepirle ed in effetti le percepisca.** L'oggetto della tutela penalistica apprestata dall'art. 594 c.p. [...] non va individuato, in senso restrittivo, nel "sentimento" che ciascuno ha della propria dignità morale, fisica, sociale e intellettuale, bensì va ricollegato, in termini più ampi, al valore della dignità umana in quanto tale: **discendendone che il reato è ravvisabile anche quando commesso nei confronti di soggetti incapaci di percepire le offese per una menomazione psichica e sensoriale.** Una tale conclusione, oltre che desumersi dalla circostanza che la fattispecie incriminatrice si limita a postulare la presenza del soggetto passivo e non fa cenno alcuno alla percezione dell'offesa da parte di questi, è imposta dalla disciplina contenuta nella L. 5 febbraio 1992 n. 104, di tutela delle persone handicappate, laddove è previsto un aumento di pena da un terzo alla metà per tutta una serie di reati posti in essere nei confronti di siffatte persone: e in questo elenco sono inclusi i "delitti non colposi contro la persona di cui al titolo XII del libro II del codice penale" e, quindi, anche i "delitti contro l'onore" di cui al capo II» [Cass., Sez. V, 10.11.1998, Poli, in Guida dir., 1999, 12, 89].

b) Il soggetto passivo può anche essere un ente collettivo?

Soluzione negativa rispetto alla ingiuria (poiché l'ente non può essere "fisicamente presente", come richiesto dalla fattispecie di ingiuria) ed invece **positiva rispetto alla diffamazione**: tesi confermata dall'art. 595, 4° co. che contempla l'ipotesi dell'offesa rivolta a un corpo politico o amministrativo.

3.2 Condotta: reato a forma libera.

Presupposto della condotta: presenza

"offesa dell'onore o del decoro rivolta ad una persona presente"

Presenza dell'offeso: (no nesso di contiguità spazio-temporale)

Direttamente indirizzata alla vittima e da questi percepita: diretta percezione (594, comma 2: ipotesi equiparata: ormai nell'art. 4)

Comunicazione sotto forma dell'Invio in forma diretta all'offeso (es. espressioni indirizzate tramite *email* o con *chat line*)

Novità richiamato anche Internet

Differenza di disciplina dalla diffamazione: possibilità di difendersi (tuttavia avvento di internet, differenza con la diffamazione molto sottile -vedi dopo)

Offesa: carattere relativo

Modalità della condotta: offese verbali, gestuali, scritte, comunicate attraverso telefono o per mezzo informatico; disegno allusivo; suoni oltraggiosi; schiaffo assestato a mo' di scherno, privo del connotato lesivo delle percosse.

Occorre che l'offesa sia diretta alla vittima, anche mediante intermediario.

- Obliqua ("io non sono mica un mafioso)
- Simbolica (espongo delle corna davanti alla finestra del vicino)
- Indiretta (colpita persona diversa da quella verso cui è apparentemente indirizzata),
- Riflessa (colpito destinatario e un terzo).

3.3 Elemento soggettivo

Dolo generico. Occorre la consapevolezza della natura offensiva dell'espressione utilizzata, nonché della presenza dell'offeso.

In caso di errore sulla natura offensiva dell'espressione utilizzata, trovava applicazione l'art. 47 c.p..

Anche se abrogato, la questione dei rapporti con la diffamazione resta invariata

(clausola di esordio del 595 rimasta invariata: "fuori dai casi indicati dall'articolo precedente")

3.4 Conseguenze della depenalizzazione

Prima. Multa da 258 euro a 2582

Ora da 100 a 8000

A questo aggravamento del carico sanzionatorio dell'ingiuria ha paradossalmente corrisposto un alleggerimento del regime punitivo della diffamazione (introdotto l'art. 162 te, estinzione per condotte riparatorie: se tempestivo risarcimento del danno = causa di estinzione del reato)

Momento consumativo: per alcuni esternazione offesa; per altri la percezione (non necessaria comprensione)

4. Diffamazione art. 595

reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.092

"fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate".

3 elementi:

-offesa all'altrui reputazione

-assenza dell'offeso - condizione negativa: clausola di sussidiarietà

-comunicando con più persone - condizione positiva:

Almeno 2 (se più persone: aggravante)

anche non contestualmente (ma assistita dalla volontà di divulgare la notizia; anche solo uno se prevedibile che la riferirà a terzi)

4.1 Soggetti

Soggetto attivo: chiunque, trattasi di reato comune

Soggetto passivo: persona non presente. soggetto determinato o determinabile, persona fisica o giuridica

4.2 Condotta: reato a forma libera, rispetto al quale vale quanto precisato con riferimento all'ingiuria.

Presupposto della condotta: assenza dell'offeso, da intendersi come impossibilità, per la persona offesa di percepire direttamente l'addebito diffamatorio.

modalità: comunicazione. parole, scritte, foto, ecc.

- Indiretta; obliqua, simbolica, indiretta, riflessa
- mediante omissione: giur. sì se narrazione parziale (in realtà mista)

4.3 percezione offesa: comprensione

problema se attiene al contenuto della condotta o se è evento del reato (vedi dopo)

4.4. Elemento soggettivo.

Dolo generico (anche nella forma del dolo eventuale). In particolare, non è necessario che l'agente persegua lo scopo di ledere la reputazione della persona offesa, essendo sufficiente che egli si rappresenti l'attitudine a ledere o a porre in pericolo tale bene giuridico.

L'errore sul significato offensivo esclude il dolo (art. 47 c.p.).

4.5 Aggravanti

aggravante comune ai due reati:

attribuzione di un fatto determinato (categorie aristoteliche - generica concretezza - intermedio)

solo per l'ingiuria:

in presenza di più persone (intermedia) art. 4 comma 4, d.lgs. 7/2016

tuttavia, la missiva a contenuto diffamatorio diretta a una pluralità di destinatari, oltre l'offeso, non integra il reato di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, bensì quello di diffamazione, stante la non contestualità del recepimento delle offese medesime e la conseguente maggiore diffusione della stessa (Cass. n. 18919/2016)

Offesa nelle chat on line (v. dopo)

solo per la diffamazione:

Offesa a corpo politico, amm. giud. o ad una rappresentanza o autorità costituita in collegio

Diffamazione a mezzo stampa 596, terzo co. c.p.

Da 1 a 3 anni

Natura giuridica: prevale la tesi della circostanza

Reato a mezzo stampa: differenza con i reati di stampa (qui stampa mezzo di esecuzione)

a) "stampa": elemento normativo giuridico = art. 1 l. 47/48:

nozione di «stampa» o «stampato».

In base alla **definizione di cui all'art. 1 legge n. 47/1948** sono "stampati" «tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinati alla pubblicazione».

L'operatività dell'aggravante è dunque subordinata ad una **duplice condizione:**

oggettiva – modalità di formazione dello scritto;

soggettiva – destinazione dello stampato alla pubblicazione.

Dalla giurisprudenza in materia emerge una tendenza ad offrire una lettura ad ampio spettro di entrambi i requisiti.

Si sono così fatti rientrare nella nozione di stampato i *volantini* [Cass., Sez. III civ. 5.6.2007, Ass. naz. Famiglie adottive e affidatarie c. Ass. Sos Telefono azzurro, in *Giust. civ.*, 2007, 2095]; i *comunicati stampa* e i *dispacci di agenzia* [Cass., Sez. III civ., 13.1.2009, Codacons c. Fancello, in *Giust. civ.*, 2009, 44; Cass., Sez. V, 17.10.2006, M., in *Cass. pen.*, 2007, 3268], i *fotomontaggi* [Cass., Sez. V, 4.2.1998, D'Alessio, in *Guida dir.*, 1998, 16, 139 s.], i *manifesti* affissi in luogo pubblico [Cass., Sez. V, 5.11.1985, Maldonato, in *Riv. pen.*, 1986, 927], i *giornali murali* [per la relativa nozione v. Cass., Sez. I, 11.10.1963, Provvedi, in *Cass. pen.*, 1964, 1027], evidenziando, almeno rispetto a taluni casi – es. fotomontaggi, manifesti –, come le particolarità modalità dimostrassero che «il loro contenuto era destinato ad essere conosciuto da un numero indeterminato di persone» [Cass., Sez. V, 4.2.1998, cit.].

In altre pronunce invece la Cassazione ha dimostrato di *non considerare necessario il requisito della diffusione verso un pubblico indeterminato*, ritenendo indifferente che fosse «più o meno larga la cerchia delle persone cui lo stampato è destinato» e che le persone appartenessero o meno ad una certa categoria [Cass., Sez. I, 13.6.1973, Ignoti, in *Cass. pen.*, 1975, 443; Cass., Sez. I, 10.4.1963, Cuciniello, in *Cass. pen.*, 1964, 498 la configura nel caso di un articolo pubblicato su di un periodico mensile destinato agli appartenenti ad un sindacato].

in altre decisioni ancora, la Corte ha segnato il “confine estremo” dell’aggravante, escludendo la ricorrenza di uno stampato per le modalità di formazione, es. *tazebao* [Cass., Sez. V, 15.6.1983, Cane, in *Cass. pen.*, 1984, 2274]; pannello composto di fotografie e scritte diffamatorie compilato a mano [Cass., Sez. I, 13.4.1976, Cantoni, in *Cass. pen.*, 1977, 912, 1042], nonché in quelli in cui risultasse sensibilmente depotenziata la capacità diffusiva della pubblicazione – lettera riprodotta meccanicamente in un certo numero di esemplari da recapitare a destinatari ben individuati [Cass., Sez. I, 28.6.1985, Cirio, in *Cass. pen.*, 1986, 1542; Cass., Sez. V, 6.4.1977, Scalvini, in *Cass. pen.*, 1978, 1302; Cass., Sez. I, 20.6.1973, Ponzio, in *Cass. pen.*, 1975, 442].

Momento consumativo della diffamazione a mezzo stampa:

or. risalente = (giur) *stampa dello scritto* (se in due giornali: due reati) [Cass., Sez. I, 14.6.2007, F., in *Guida dir.*, 2007, 38, 96; Cass., Sez. I, 12.6.2007, B., in *Cass. pen.*, 2009, 1049; Cass., Sez. I, 26.1.2006, P., in *Riv. pen.*, 2007, I, 59].

secondo orientamento (Padovani, Nuovolone) = *reale distribuzione al pubblico* (prima vendita nelle edicole) dal momento che in assenza di quest’ultimo presupposto mancherebbe la nota della pubblicità, connotazione tipica dei reati di stampa [Cass., Sez. I, 28.7.1990, Calderoni, in *Cass. pen.*, 1992, 644; Cass., Sez. I, 13.10.1964, Cappelletti, in *Cass. pen.*, 1965, 896].

terzo orientamento (Polvani) = *consegna copia alla prefettura* o invio alla Questura delle copie (comp. territoriale)

La giurisprudenza, anche di recente, ha confermato – nel dirimere peraltro dei conflitti di competenza – la tesi secondo cui il reato si consuma nel luogo di stampa, adottando il *criterio della prima diffusione dello stampato, intesa però in senso potenziale*, «nella ragionevole presunzione che, una volta uscito lo stampato dalla tipografia, si verifichi l’immediata possibilità che esso venga letto da terzi» [Cass., Sez. I, 14.6.2007, cit.; Cass., Sez. I, 12.6.2007, cit.; Cass., Sez. I, 26.1.2006, cit.].

S.U. 2015: garanzie stampa anche *on line*, ma non i nuovi mezzi di manifestazione del pensiero (v. dopo).

b) “Altro mezzo di pubblicità”: *anche nuovi mezzi di comunicazione (radio, tv, internet)*

la categoria “**altri mezzi di pubblicità**” si connota in negativo rispetto al mezzo della stampa quanto a modalità di formazione – riproduzione tipografica o comunque realizzazione attraverso mezzi meccanici e fisico-chimici –. A questo riguardo si è anzi evidenziato come, facendo riferimento alla

disciplina in tema di affissione abusiva (art. 663 c.p.) sia irrilevante il numero di esemplari messi in circolazione [Bisori, 81].

Per il resto, attesa l'appartenenza al *genus* "mezzo di pubblicità" e la conseguente equiparazione sotto il profilo sanzionatorio, analogo dovrà essere il *carattere di diffusività* – il chemnon ne dovrebbe escludere la ricorrenza pur in presenza di un ambito determinato di destinatari, e sempre che non si tratti di «una diffusione preordinatamente limitata ad un cerchia ristretta di persone» [*supra*].

In quest'ambito si fanno solitamente rientrare la **radio, la televisione** nonché, le comunicazioni via **internet** ed inoltre **i canti o discorsi in luogo pubblico, il lancio di cartellini** in luoghi di assembramento, le **circolari** dirette ad un numero indeterminato di persone, i **pubblici comizi** e le **riunioni non aventi carattere privato, le rappresentazioni cinematografiche e teatrali, le grida, gli annunci** e le **espressioni amplificate dall'altoparlante o dal megafono** [Mantovani].

c) con "**atto pubblico**": meno frequente

-Diffamazione ancora più grave se col mezzo radio televisivo

Art. 13 l. 47/48: aggravante se commessa col mezzo della stampa più fatto determinato: da 1 a 6 anni
Discrimine solo stampa (esclusi altri mezzi)

Pena più alta della somma delle due aggravanti (effetto moltiplicatore)

Art. 30, comma 4, l. 223/2009: estesa alla radio e alla televisione

-tuttavia, la legge la riferisce solo ai soggetti del primo comma: concessionario privato o pubblico o persona da loro delegata: sorta di culpa in vigilando

ma non l'autore materiale (paradosso, punito meno= solo 595, 1 e 3) fuori anche l'editore televisivo

Orientamento estensivo: ma analogia in *malam partem*

Natura programmi: se in diretta tendenza ad escluderla (salvo dolo eventuale)

-Diffamazione a mezzo internet

Terreno fertile per le condotte criminose

Problematiche specifiche:

Consumazione: alla lettura del testo da parte della seconda persona, ogni successivo passaggio in altro schermo per quanto approfondisce l'offesa non incide sulla consumazione.

(analogo alla diffamazione a mezzo stampa)

Se permanente sarebbe praticamente imprescrittibile

Picotti: non necessaria effettiva lesione o messa in pericolo della reputazione altrui (impossibile del resto l'accertamento)

Giurisdizione:

Luogo della consumazione: art. 6 legge italiana si applica ad ogni fatto di reato commesso sul territorio nazionale allorché la condotta è ivi avvenuta in tutto o in parte oppure quando si è verificato l'evento. azione interpretativa ampia: anche un atto anche se da solo non integra neppure tentativo

(sufficiente anche predisposizione di un file in Italia poi immesso nella rete all'estero o viceversa)

server situato all'estero e condotta svolta in altro Stato in danno di un soggetto italiano

il reato si è consumato nel momento e nel luogo in cui avviene l'invio

Per evitare questa conclusione e garantire la giurisdizione nazionale una parte della giur. costruisce la diffamazione come reato di evento:

i) Orientamento: (Guidi, Seminara) diffamazione = **reato di evento (psicologico)**

necessaria *la ricezione dell'offesa* da parte del destinatario (*comprensione*)

Legge italiana se 2 o più persone accedano al sito contenente le espressioni lesive dal computer sito in territorio italiano (princ. di ubiquità 6, co. 2)

Critiche:

-La diffamazione ha come destinatario il pubblico e non la vittima

-difficile accertare i singoli accessi

ii) **Orientamento**: la **messa a disposizione di una informazione in rete** =presunzione di **pubblicità**, fino a prova contraria (offerta *ad incertam personam*)

Non necessaria prova degli accessi (capacità diffusiva rete: ipotesi che non si colleghi nessuno nulla)

Presunzione che almeno due si sono collegati (specie se riguardi soggetto italiano)

Competenza:

competenza territoriale

art. 8: dal luogo in cui è commesso il reato

rete per antonomasia senza luogo

regola: offeso può presentarlo ovunque (può trovarsi ovunque); no città dove si trova il server

criterio sussidiario: art. 9, comma 2: luogo di residenza o domicilio dell'imputato

5. Casi specifici

Tenuto conto delle potenzialità comunicative **di internet, che vanno dall'invio di e-mail, alla partecipazione a forum di discussione, newsgroup, chat line alla stessa immissione di contenuti sul web**, è ben possibile la configurabilità di fatti di diffamazione commessi attraverso i mezzi di comunicazione informatica.

immissione di contenuti in pagine web, blog, newsgroup:

estensione della disciplina in tema di stampa, in punto anzitutto di applicazione dell'aggravante di cui all'art. 13 legge n. 47/1948?

la **dottrina si è subito schierata in senso contrario**, argomentando **sulla base della nozione di stampa o stampato di cui all'art. 1 legge n. 47 cit.**

-nel caso di *internet*, manca una riproduzione con mezzi meccanici o fisico chimici, non potendo il requisito "soggettivo" della destinazione in qualsiasi modo alla pubblicazione, ampliare la portata dei termini impiegati [Zeno Zencovich].

Si è così esclusa la sottoponibilità di *internet* alla disciplina civilistica e amministrativa in tema di stampa ed a maggior ragione alla normativa penale, stante il rispetto del principio di legalità e l'impossibilità di operare un'interpretazione analogica *in malam partem* [Seminara].

In giurisprudenza analogo orientamento, avviato da una pronuncia di merito [G.i.p. Oristano, 23.5.2000, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, 1405] che ha negato altresì, con cadenze logiche simili, la praticabilità del ricorso tanto alla disciplina in tema di stampa che di radiotelevisione.

Preferibile **riconduurre internet agli altri mezzi di pubblicità, di cui all'art. 595 comma 3 c.p.** Quest'indirizzo è divenuto una costante nella giurisprudenza di merito e di legittimità.

Differenza con l'ingiuria su internet sottile:

a) distinguere sulla base della natura del mezzo divulgativo (Spagnoletti):

Non tanto a seconda se la persona sia o meno destinataria delle offese, quanto valutare la concreta portata diffusiva dello strumento adoperato

chat line con solo 2 persone: ingiuria

invio a più soggetti di una mail contenente addebiti lesivi nei confronti di una data persona: della diffamazione semplice

Messaggio mailing list: sebbene ampia, uguale alla corrispondenza ordinaria: necessario dimostrare la pluralità dei destinatari o l'accessibilità, nota all'agente, al sito o alla casella da parte di almeno due persone diverse dall'offeso, insieme alla prova dell'avvenuta ricezione (Cass V 44662/2021; Cass 34831/2020; Cass V 55386/2018)

Se canale con centinaia di iscritti: diffamazione

-aree di discussione con accesso selezionato sulla base di dati requisiti, più problematico. si è ritenuta tuttavia la riconducibilità all'aggravante della diffamazione «in quanto in corrispondenza di quei requisiti, la possibilità di accesso è generalmente illimitata».

-Nei social network facebook. Il nodo interpretativo ha riguardato appunto la **possibilità di configurare rispetto a espressione offensive inserite nel proprio profilo l'aggravante dell'aver commesso la diffamazione con altro mezzo di pubblicità.**

La giurisprudenza di merito e, di recente, anche quella di Cassazione hanno risolto positivamente la questione: presunzione di diffusione tra un numero quantitativamente apprezzabile di persone:

argomento di fondo: *in caso di scritti postati nel proprio profilo 'aperto', l'accesso è consentito ad una platea indeterminata di utenti tramite la sola registrazione al social network, mentre in presenza di notizie riservate ai soli 'amici' (e dunque di un profilo 'chiuso'), queste sono rivolte comunque ad una cerchia ampia di soggetti* (in questi termini Cass., Sez. I, 22.1.2014, in *Dejure*).

No invece aggravanti dell'art. 13 l. 47/48

-testata giornalistica on-line

Se, in ossequio al **divieto di analogia in malam partem**, si esclude l'estensione dell'aggravante da **ultimo** richiamata alla testata giornalistica on-line, va invece segnalata, **in bonam partem**, **l'estensione delle garanzie:** si estendono al sequestro della testata giornalistica online – in quanto assimilabile alla stampa – le garanzie previste in caso di sequestro della stampa cartacea (Cass. SS. UU. n. 31022/2015). In particolare (massima) ***“Il giornale on line, al pari di quello cartaceo, non può essere oggetto di sequestro preventivo, eccettuati i casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non è compreso il reato di diffamazione a mezzo stampa”.*** (plagio, apologia fascismo, pubblicazioni oscene).

Tali garanzie non si estendono a forme di comunicazione online diverse dalla vera e propria testata giornalistica, come nel caso del blog (Cass. n. 12536/2016).

b) distinguere in base alla presenza o meno dell'offeso, sia pure virtuale:

(Es. piattaforma che consente di rivolgere la comunicazione all'offeso ed eventualmente ad altre determinate persone invitate nella chat):

Cass. 36193/2022, offesa in un contesto di comunicazione a distanza tra più persone, ad es. piattaforma: *“ricorre la diffamazione solo quando la comunicazione avviene senza la simultanea presenza del destinatario dell'offesa”.*

Annulata con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Perugia che aveva condannato l'imputato per diffamazione ma non aveva accertato questo fatto decisivo per giungere a una corretta decisione. La Corte d'appello aveva ritenuto il soggetto sia pure virtualmente presente.

Se la persona offesa è presente (in unità di tempo e di luogo o in una situazione a questa equiparabile, realizzata con l'ausilio dei moderni sistemi tecnologici), ingiuria.

Chiarisce la Cassazione che l'interpretazione adeguatrice dell'art. 595, comma 3, ai numerosi applicativi attualmente in uso per la comunicazione tra persone fisicamente distanti non modifica nella sostanza la linea di discriminare tra le due figure, *“dovendo porsi solo una particolare attenzione alle caratteristiche specifiche del programma e alle funzioni utilizzate nel caso concreto, restando fermo il criterio discretivo della 'presenza', anche se 'virtuale', dell'offeso tra i soggetti destinatari”.*

Offesa profferita nel corso di una riunione a distanza o da remoto tra più persone contestualmente collegate, tra le quali anche l'offeso: ingiuria commessa alla presenza di più persone (depenalizzata) (Cass. V, 10905/2020: in primo e secondo grado diffamazione. Per la Cassazione Diverso canale comunicativo; guardare anche alla tipologia degli strumenti: es riunione video che si cancella alla fine (audio nella piattaforma Google hangouts)

- Comunicazioni scritte o orali indirizzate all'offeso e ad altre persone non contestualmente presenti secondo l'accezione estesa alla presenza virtuale o da remoto: diffamazione

-Il quesito di diritto

Quando è integrato il reato di diffamazione: l'e-mail contenente il messaggio offensivo deve essere “scaricata” sul server del destinatario ma può non essere letta oppure il contenuto del biglietto elettronico deve esser letto dal terzo?

Cass. V 13252/2021; Cass. pen., sez. V, 22 ottobre 2018, n. 55386; Cass. pen., sez. V, 16 ottobre 2012, n. 44980).

Il requisito della *comunicazione con più persone* non può presumersi sulla base dell'inserimento del contenuto offensivo nella rete, ma è *necessaria quantomeno la prova dell'effettivo recapito degli stessi*, sia esso la conseguenza di un'operazione automatica impostata dal destinatario ovvero di un accesso dedicato al *server*. Perciò è sufficiente la prova che il messaggio sia stato "scaricato" (e cioè trasferito sul dispositivo dell'utente dell'indirizzo), *mentre l'effettiva lettura può presumersi*, salvo prova contraria.

In definitiva si applica la diffamazione anche nell'eventualità che tra i destinatari vi sia l'offeso, stante la non contestualità del recepimento del messaggio nelle caselle di posta elettronica di destinazione. Nel caso sottoposto esaminato dalla Corte di Cassazione con la decisione in commento, era stato posto a carico dell'imputato il reato di diffamazione per aver inviato messaggi di posta elettronica offensivi a più destinatari. L'imputato, assolto in primo ed in secondo grado, ai sensi dell' art. 131 bis c.p., ha presentato ricorso per cassazione articolando tre motivi:

- in primo luogo, ha dedotto l'insussistenza del reato, dal momento che non era stata dimostrata la comunicazione con più persone. A tale proposito veniva osservato che il messaggio diffamatorio era stato inviato attraverso biglietti elettronici, "scaricati" sul server del destinatario ma non "aperti".

- Con il secondo motivo di ricorso veniva eccepito l'esercizio di cronaca e di critica da parte dell'imputato;

- con il terzo motivo di ricorso era dedotta l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

La Corte di Cassazione ha richiamato **l'equivalenza analogica tra biglietto elettronico e messaggio postale**: in entrambi i casi è **sufficiente inviare a più destinatari, diversi dal soggetto passivo del reato**, il messaggio offensivo per mettere concretamente in pericolo l'onore e la reputazione dell'obiettivo della denigrazione, *senza che sia necessario che il terzo prenda effettiva visione della missiva*.

In altri termini, è **sufficiente la prova che il messaggio sia stato "scaricato", cioè trasferito sul dispositivo dell'utente dell'indirizzo, mentre l'effettiva lettura può presumersi, salvo prova contraria**

Conclusioni:

Di conseguenza **il reato di diffamazione è perfezionato in momenti differenti a seconda dello strumento telematico impiegato dall'agente**:

-se il messaggio offensivo è contenuto **nell'e-mail**, la diffamazione viene realizzata **al momento del trasferimento del biglietto elettronico sul dispositivo dell'utente a cui è indirizzato (scaricato)**, indipendentemente dalla effettiva lettura del messaggio.

-Nel caso invece di **scritti, immagini o file vocali caricati in siti web o diffusi sui social media, la diffamazione è realizzata nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione denigratoria** e dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel momento in cui il collegamento viene attivato (Cass., sez. V, 21 giugno, n. 25875).

Ne deriva che, *quando il sito Internet*, sul quale viene effettuata l'immissione, sia per sua natura *destinato ad essere normalmente visitato da un numero indeterminato di soggetti* deve *necessariamente presumersi* – secondo la giurisprudenza di legittimità – che all'immissione faccia seguito, in tempi assai ravvicinati, il collegamento da parte di lettori, non diversamente da quanto deve presumersi nel caso di un tradizionale giornale a stampa, nulla rilevando l'astratta e teorica possibilità che esso non venga né acquistato né letto da alcuno.

Il principio non può soffrire eccezione per quanto riguarda i **siti web**, atteso che l'accesso ad essi è solitamente libero e, in genere, frequente (sia esso di elezione o meramente casuale), di talché la *immissione di notizie* o immagini in rete integra l'ipotesi di *offerta delle stesse in incertam personam* e dunque implica la fruibilità da parte di un numero solitamente elevato (ma difficilmente accertabile) di utenti.

Le conclusioni della Suprema Corte comportano **ulteriori considerazioni**:

In primo luogo, i giudici di legittimità con la decisione in esame hanno ribadito la **natura della diffamazione, quale reato di pericolo**, con la conseguenza che per la consumazione del reato non è richiesto che l'offesa sia riuscita a scalfire l'onore o la reputazione del soggetto passivo, risultando *sufficiente che il messaggio denigratorio sia idoneo a ledere i beni giuridici tutelati* (In tale prospettiva è stato ritenuto sufficiente che la e-mail sia stata "scaricata" sul dispositivo elettronico del terzo per realizzare il reato)

La realizzazione della diffamazione tramite e-mail con il trasferimento del messaggio sul dispositivo del terzo risolve anche il problema della **individuazione del giudice territorialmente competente**: il reato, infatti, si consuma *nel momento e nel luogo in cui i destinatari dell'e-mail recepiscono il biglietto elettronico, pur senza leggerlo*. Più precisamente, non è sufficiente il mero inserimento nella rete Internet, ma occorre quanto meno *l'effettivo recapito del messaggio* diffamatorio ovvero che il messaggio sia stato "scaricato" mediante trasferimento sul dispositivo del destinatario. Il primo trasferimento in ordine cronologico del messaggio offensivo sul device del terzo segnerà il momento ed il luogo della consumazione del reato.

6. Cause di giustificazione. Diritto di cronaca e di critica

Diritto di critica

Esercizio di un diritto: art. 21 Cost., art. 10 CEDU, comma 1

Bilanciamento: canone della ragionevolezza: necessaria composizione tra i diritti di cronaca e critica e la protezione della reputazione

3 limiti:

1) Verità della notizia

I orientamento : *verosimiglianza* (suff. convincimento del soggetto) in ossequio alle esigenze di rapidità dell'informazione. A questa impostazione si obietta di attenuare i controlli, proprio in relazione a notizie che, per la particolare provenienza, risultano dotate di maggiore credibilità [Cass., Sez. V, 23.1.1997, Montanelli, in *Cass. pen.*, 1999, 853; Cass., Sez. Un., 30.6.1984, Ansaloni, in *Cass. pen.*, 1985, 45 ss.].

II orientamento: *verità oggettiva* (non ci sono fonti autorevoli, necessaria sempre verifica) [Mantovani].

Da qui la **negazione dell'esistenza di "fonti privilegiate"** [su cui già Cass., Sez. Un., 30.6.1984, cit.], ravvisandosi, da parte di taluno, gli estremi del dolo eventuale nella condotta del giornalista che ometta di effettuare gli opportuni controlli, "accettando" così la verità dei fatti riportati.

III orientamento: *intermedio* anche *verità putativa, ma solo se ha fatto un uso legittimo delle fonti informative*, attraverso la verifica e il controllo di tutte le notizie di cui dispone (cass. V 50189/2019; cass. V 32829/2019; cass. V 38896/2019: non suff. accertare attendibilità delle fonti soltanto via internet, mediante noti motori di ricerca).

L'attenzione si sposta sulle **modalità di utilizzo delle fonti** informative e dunque sul terreno delle verifiche cui sottoporre la notizia. Il momento di sintesi viene così ricercato in «un accordo sulla discriminazione tra fonti attendibili e fonti inattendibili, ovvero sulla qualità e quantità dei controlli che vanno effettuati prima della pubblicazione».

Muovendo dall'innesto del diritto di cronaca nell'art. 51 c.p., si procede alla conseguente estensione della disciplina generale in materia di cause di giustificazione. In virtù dell'art. 59, ultimo comma, c.p. si esclude la rilevanza penale della condotta del giornalista che, pur avendo eseguito ogni opportuno accertamento sulla verità della notizia e reputato, perciò, vero quanto appreso, abbia riportato informazioni non coincidenti con il reale andamento dei fatti.

«l'esimente putativa del diritto di cronaca in quanto [...] abbia assolto **l'onere di scegliere le fonti con grande oculatezza**, esaminandone con diligenza l'attendibilità e controllando e verificando i fatti appresi» [Cass., Sez. V, 1.9.1999, Grimaldi, in *Guida dir.*, 1999, 44, 97; Cass., Sez. V, 31.3.1999, Liberatore, in *Cass. pen.*, 2001, 137] o, in termini speculari, al ricorrere di «un incolpevole ed

involontario errore percettivo del giornalista sulla corrispondenza al vero del fatto esposto» [Cass., Sez. V, 9.7.2004, P., in *Cass. pen.*, 2005, 1932].

Problema: se in colpa nella verifica?

-Orientamento prevalente: Giur tende ad applicare il reato 59, ult co.

ad una verifica scrupolosa delle fonti, tale che nessun rimprovero a titolo di negligenza o imprudenza sia a lui ascrivibile, si scontra con la natura dolosa del delitto di diffamazione. Il processo di accertamento dell'elemento soggettivo è qui compiuto attraverso uno strumentario concettuale tipico della colpa: il giornalista che, nell'accertare la verità della notizia, non si sia attenuto al grado di diligenza richiesto, viene in quest'ottica a rispondere a titolo di diffamazione (reato notoriamente doloso), in presenza di un atteggiamento tutt'al più colposo. **Il risultato è così quello di fare «della diffamazione una fattispecie mista** ed equivoca dal punto di vista dell'elemento soggettivo, sotto cui spesso ricadono, indifferentemente, fatti dolosi e meramente colposi».

- Orientamento più recente :il chiaro dettato dell'art. 59 ultimo comma c.p. – in virtù del quale «il convincimento – ragionevole o non – dell'agente circa la sussistenza della situazione scriminante esclud[e] *sempre* la responsabilità a titolo di dolo, potendo al più residuare una responsabilità a titolo di colpa», sempre che beninteso il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo – *dovrebbe condurre ad un riconoscimento della scriminante putativa già sul presupposto della prova dell'errore in cui è incorso l'agente, senza indugiare sul problema della sua evitabilità/rimproverabilità*, la partita giocandosi sul diverso campo del semplice accertamento del soggettivo convincimento dell'agente circa la ricorrenza della causa di giustificazione [Gullo].

Nel chiaro solco di questi principi, si pone **una pronuncia della Cassazione** che, per l'appunto, **segna un momento di rottura** nel panorama applicativo [Cass., Sez. V, 8.4.2003, Leone].

Il caso riguardava la pubblicazione su di un quotidiano a diffusione nazionale della notizia della condanna di un primario ospedaliero per i delitti di abuso d'ufficio e falso in atto pubblico. Il primario, al quale erano stati contestati vari episodi di “dirottamento” di pazienti verso una clinica privata, era stato in verità prosciolto per amnistia dalla maggior parte delle accuse, ed era stato condannato in relazione ad un unico episodio di abuso e di falsificazione delle cartelle cliniche, commessi al solo scopo di “coprire” gli errori professionali di due suoi aiuti ospedalieri. Nel dare conto di questa vicenda processuale, il giornalista poneva invece in relazione la sentenza di condanna ad un episodio di “dirottamento” di un paziente, dal quale il medico era stato prosciolto. Di qui la querela del medico che lamentava l'indebita offesa alla propria reputazione derivante dall'essergli stato attribuito un fatto ben più grave, anche nella percezione sociale, di quello cui si riferiva in realtà la sentenza di condanna.

La Corte, in questo caso, prendendo spunto dalla *qualificazione in termini colposi dell'errore del giornalista sulla «veridicità della notizia» operata dai giudici di merito – per non avere bene interpretato il dispositivo della sentenza di condanna o almeno per non aver verificato l'attendibilità della propria interpretazione –*, perviene correttamente ad una pronuncia assolutoria, sul presupposto, in sé difficilmente contestabile, ma la cui decisa affermazione è di estremo significato in questo settore, che *«l'errore colposo sulla causa di giustificazione esclude la colpevolezza quando il reato contestato non è punibile a titolo di colpa»*.

Può presentare punti di contatto con il tema della «verità putativa» quello dei margini “tollerabili” di discostamento della notizia dai fatti.

Il problema non riguarda i casi di maggiore evidenza, quali quelli di **notizie incomplete**, di **mezze verità** o di **accostamento di fatti di per sé veri ma in grado**, per il collegamento operato, di **“generare”** nel lettore **una visione non corretta** di una data vicenda, considerati in linea di massima dalla giurisprudenza non conformi al parametro della verità [Cass., Sez. V, 26.6.1987, Scialoja, in *Riv. pen.*, 1988, 865; Cass., Sez. I civ., 18.10.1984, Granzotti c. Europrogramme service Italia, cit.; Cass., Sez. V, 21.2.1995, Scalfari, in *Cass. pen.*, 1995, 2543].

2)Pertinenza (interesse pubblico alla conoscenza)

Int. Pubblico: non per forza per tutta la comunità

Interesse immediato: intrinseca rilevanza

Interesse mediato: pur se vita privata ma riflessi, altrimenti no (Cass V 32917/2021: solo quando possano desumersene elementi di valutazione delle personalità di chi debba godere della fiducia dei cittadini e non per semplice curiosità)

Diritto all'oblio: profilo della pertinenza

Va anzitutto precisato che il limite in questione presuppone, come rimarcato anche di recente dalla Cassazione, l'«*attitudine della notizia a soddisfare una oggettiva esigenza di informazione pubblica*»; concetto ben diverso dal semplice interesse del pubblico, per mera curiosità, ecc., alla conoscenza di fatti privati di determinati soggetti [Cass., Sez. V, 4.10.2007, G., in *Cass. pen.*, 2009, 580].

Ciò risponde ad un indirizzo ben presente in dottrina secondo cui il requisito dell'interesse pubblico, nel senso precisato, *deve essere valutato con particolare rigore in presenza di vicende private seppur tenendo conto che, in caso di personaggi che rivestano ruoli pubblici, anche fatti privati possono assumere un interesse sociale* nella misura in cui siano idonei a valere come indici di valutazione rispetto all'esercizio delle funzioni.

In questi casi poi l'interesse pubblico sarà tanto più rilevante quanto più accentuata è la valenza pubblica del soggetto.

Si è così sottolineato che le *vicende private* di *chi esercita una funzione pubblica* «possono interessare la collettività nella misura in cui risultino *obiettivi indici di giudizio delle relative qualità etico-morali e capacità a svolgere le funzioni delle quali i soggetti medesimi sono investiti*» [Vitarelli].

Altrettanto chiare sono peraltro le difficoltà dell'interprete innanzi ad un criterio, quello dell'«*utilità sociale*» della notizia, non certo in grado di offrire sponde ferme a problematiche che chiamano in causa la tutela della vita privata.

3) Il limite della continenza. – L'ultimo limite è quella della continenza che guarda alle **modalità di esposizione dei fatti**. Correttezza formale e sostanziale dell'esposizione

Più precisamente, esso sta ad indicare il *necessario rapporto di proporzione tra i fatti narrati e le modalità espressive adoperate, nonché la serenità e obiettività di queste ultime*.

-Già in sede di elaborazione del “decalogo” la Cassazione civile si era impegnata in **una estesa elencazione di situazioni** tali da far venire meno il carattere della continenza – sottinteso sapiente, accostamenti suggestionanti, l'uso di un tono sproporzionatamente scandalizzato; vere e proprie insinuazioni [Cass., Sez. I civ., 18.10.1984, Granzotti c. Europrogramme, in *Foro.it.*, 1984, I, 2711].

-La successiva elaborazione giurisprudenziale dimostra peraltro di **“attrarre” alcuni di questi casi** insinuazioni, accostamenti, ecc. – nell'ambito della **nozione stessa di verità** [Cass., Sez. III civ., 19.1.2007, Borsani c. Soc. Gruppo editoriale espresso, in *Giust. civ. Mass.*, 2007, 1 nonché *supra*, § 12.3.1], sempre che, naturalmente, le modalità concrete in cui la notizia viene resa, facciano sì che essa possa già nel suo complesso non considerarsi vera.

Lo **spazio proprio della continenza** rimane comunque quello della garanzia di un equilibrio nella esposizione dei fatti, nel senso di evitare l'uso di termini che siano sovrabbondanti rispetto al concetto da esprimere ed ancor più di affermazioni o toni inutilmente offensivi [Cass., Sez. I, 4.7.2008, n. 35646, M.R. e altri].

-necessità che l'accertamento del requisito della continenza sia compiuto avuto riguardo non solo al testo letterale dell'articolo ma al **complesso dell'informazione**, rappresentata dal titolo, dalla veste grafica, dal modo di presentazione [Cass., Sez. V, 10.3.1998, Massinissa, in *Guida dir.*, 1998, 15, 106; Cass., Sez. V, 24.10.1995, Fedele, in *Cass. pen.*, 1997, 404].

7. L'intervista giornalistica

Caso. Il giornalista intervista una persona che racconta fatti offensivi per qualcuno

I Orientamento: l'intervista non sottratta ai limiti del diritto di cronaca

Non basta riprodurre fedelmente il pensiero dell'intervistato

Il giornalista deve assicurarsi che ciò che ha detto l'intervistato sia vero, pertinente e in forma civile la **pubblicazione, anche fedele, delle dichiarazioni rese**, «**veicolo tipico di diffusione della diffamazione**» cui il giornalista parteciperebbe con apporto causale determinante, trasformandosi in

vera e propria «cassa di risonanza» delle offese all'altrui reputazione [Cass., Sez. V, 20.10.1983, Scalfari, in *Giust. pen.*, 1984, II, 655].

Il Orientamento: meno severo

Esclusa responsabilità se riporta fedelmente le parole, ancora meglio se tra virgolette

SU 2001: soluzione intermedia

Basta che riporti l'intervista

Salvo prova che è stata sollecitata e che se n'è voluta dare risonanza (diventa artefice del fatto, non si limita a riportarlo)

Eccezione: tuttavia, se caratteristiche intervistato o posizione di alto rilievo: intervista di interesse pubblico, giornalista scriminato se non ha verificato le dichiarazioni dell'intervistato (non ipotizzabile un potere di censura)

Eccezione dell'eccezione: giornalista responsabile se anziché atteggiamento di imparzialità e distacco aderisce surrettiziamente

Se Intervista televisiva

Solo se differita

Diritto di critica

Funzione:

- cronaca (rendere edotti)

-critica (giudizio)

art. 21 Cost.

stessi limiti:

- pertinenza e continenza: più elastici

- verità: posizioni unilaterali da scartare

soluzione intermedia (componente valutativa e componente fattuale)

contenuto adattabile ai vari contesti (esempi)

satira: *species* del *genus* critica

fondamento 21, 9 e 33

limiti: da adattare

continenza: ammesso tutto tranne espressioni gratuitamente offensive

verità: ammesse deformazioni

pertinenza: limite principale (non per forza dimensione pubblica; anche per la collettività)

-Condanne della Corte Edu per le condanne ai giornalisti

Corte Edu 7.3.2019 Sallusti v. Italia (Belpietro, Ricci, ecc.)

In una società democratica *irrogazione pena detentiva non compatibile con la libertà di espressione dei giornalisti garantita dall'art. 10 CEDU, salvo che in situazioni eccezionali, se lesi gravemente diritti fondamentali, come per es. in caso di discorsi d'odio o di istigazione alla violenza*

-C. Cost. Ordinanza 132/2020: sull'art. 13 l. 47/1948 (21 Cost; 10 CEDU)

Ruolo essenziale della libertà di stampa. La Corte sottolinea come la Corte Edu ci spinga a adottare pene non detentive, accompagnate da rimedi civilistici e riparatori.

Rinvia la decisione al 22.6.2021, dando tempo al legislatore di intervenire.

-C. Cost. 150/2021: illegittimità art. 13 l. 47/1948 (21 Cost; 10 CEDU). Applicazione della pena detentiva più quella pecuniaria. Ammette la sanzione del 595 limitatamente ai discorsi d'odio e istigazione alla violenza (pericolo per la democrazia)

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

-Cass. 34513/2022

Niente diffamazione se l'esimente del diritto di critica è fondata su fatti falsi

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato per diffamazione un sindacalista per aver diffamato un collega di lavoro, appartenente ad altra sigla sindacale, diffondendo notizie fondate su fatti non veritieri circa l'aver questi anteposto gli interessi privati a quelli dei lavoratori, la Cassazione,

nel disattendere la tesi difensiva con cui si insisteva per la non punibilità dei fatti essendo stato esercitato il diritto di critica, ha riaffermato il principio secondo cui in tema di diffamazione a mezzo stampa, **l'esercizio del diritto di critica richiede la verità del fatto attribuito e assunto a presupposto delle espressioni criticate**, in quanto - fermo restando che la realtà può essere percepita in modo differente e che due narrazioni dello stesso fatto possono perciò stesso rivelare divergenze anche marcate - **non può essere consentito attribuire ad un soggetto specifici comportamenti mai tenuti o espressioni mai pronunciate, per poi esporlo a critica come se quei fatti o quelle espressioni fossero effettivamente a lui riferibili**. Pertanto, limitatamente alla verità del fatto, non sussiste alcuna apprezzabile differenza tra l'esimente del diritto di critica e quella del diritto di cronaca, costituendo per entrambe presupposto di operatività.

per la sussistenza dell'**esimente dell'esercizio del diritto di critica è necessario che quanto riferito non trasmodi in gratuiti attacchi alla sfera personale del destinatario e rispetti un nucleo di veridicità**, in mancanza del quale la critica sarebbe pura congettura e possibile occasione di dilleggio e di mistificazione, fermo restando che **l'onere del rispetto della verità è più attenuato rispetto all'esercizio del diritto di cronaca**, in quanto la critica esprime un giudizio di valore che, in quanto tale, non può pretendersi rigorosamente obiettivo.

-Cass. 17784/2022

La Suprema Corte è giunta ad affermare che il **diritto di critica** si concretizza non nella narrazione di fatti, ma *nell'espressione di un giudizio o di un'opinione che, dunque, non può in nessun modo essere rigorosamente obiettiva, essendo fondata su un'interpretazione di fatti e comportamenti* (con riferimento alla pubblicazione di articoli su Facebook contenenti invettive volte a stigmatizzare gli atteggiamenti e la complessiva condotta di sfruttamento dei lavoratori del datore di lavoro)

-Cass. 17243/2020 ritiene giustificate anche espressioni oggettivamente offensive, ma che hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato;

-Cass. n. 25759/2022

La critica politica non può trascendere in attacchi personali diretti ad aggredire la sfera morale altrui. Esclusa la scriminante in caso di invettiva rivolta a individui o aggregazioni determinate, selezionate solo per l'orientamento sessuale e non quali contraddittori politici

Non può configurarsi il diritto di critica politica nel caso di invettiva rivolta a individui o aggregazioni determinate, selezionate esclusivamente per l'orientamento sessuale e non già quale contraddittore politico, quindi al di fuori di un leale confronto dialettico.

Nella fattispecie, un noto politico veniva assolto dai giudici del merito dal reato di diffamazione aggravata e continuata commessa in danno di una associazione avente finalità di promozione e tutela dei diritti delle persone omosessuali. L'imputato veniva accusato di avere diffuso notizie, non corrispondenti al vero, sull'attività di informazione e prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili svolta dall'associazione, attribuendo ai materiali messi a disposizione ai partecipanti all'interno di una assemblea studentesca, natura pornografica e portata istigatrice all'omosessualità. Il fatto veniva ricondotto dai giudici di secondo grado nell'alveo del legittimo esercizio del diritto di critica politica.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante, in tema di esimenti del diritto di critica e di cronaca, i requisiti caratterizzanti il necessario bilanciamento dei beni in conflitto vengono individuati nell'interesse sociale all'informazione, nella continenza del linguaggio e nella verità del fatto narrato.

Nella delineata prospettiva, è stato evocato anche il parametro dell'attualità della notizia, nel senso che una delle ragioni fondanti della esclusione dell'antigiuridicità della condotta lesiva dell'altrui reputazione deve essere ravvisata nell'interesse generale alla conoscenza del fatto nel momento storico, e dunque nell'attitudine della informazione a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che il cittadino possa liberamente orientare le proprie scelte nel campo della formazione sociale, culturale e scientifica (Cass. pen., Sez. V, 11 maggio 2012, n. 39503).

sufficiente, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo, la consapevolezza di formulare giudizi oggettivamente lesivi della reputazione altrui (Cass. pen., Sez. V, 7 ottobre 2014, n. 47973).

Il limite all'esercizio del diritto di critica è quindi costituito dal fatto che **essa non sia avulsa da un nucleo di verità**, non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui e non veicoli odiose discriminazioni, fondate su caratteristiche personali dei soggetti coinvolti, sempre che sussista un rapporto di leale confronto tra l'opinione critica ed il fatto che la genera, e sia accertata la rilevanza sociale dell'argomento e la correttezza dell'espressione.

L'esimente non è applicabile qualora l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetto specificamente individuati (Cass. pen., Sez. V, 27 novembre 2018, n. 7798).

-Cass., sez. V n. 7340/2019.

In punto di diritto, la Corte esamina quindi i requisiti che deve rivestire il diritto di critica per avere valenza di esimente soffermandosi, in particolare, sull'interesse sociale all'informazione, sulla continenza del linguaggio e verità del fatto narrato, oltre al parametro dell'attualità della notizia.

La Corte precisa poi che, con riferimento specifico al tema del diritto di critica politica, il rispetto del principio di verità si declina peculiarmente, assumendo limitato rilievo, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza che il medesimo dispiega sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica.

La sentenza richiama infine la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo sottolineando come, anche in ambito sovranazionale, attraverso varie pronunce sia stato sviluppato il principio inerente la verità del fatto narrato per ritenere giustificabile la divulgazione lesiva dell'onore e della reputazione: ed ha declinato l'argomento in una duplice prospettiva, distinguendo tra dichiarazioni relative a fatti e dichiarazioni che contengano un giudizio di valore, sottolineando come anche in quest'ultimo sia comunque sempre contenuto un nucleo fattuale che deve essere sia veritiero che oggettivamente sufficiente per permettere di trarvi il giudizio, versandosi, altrimenti, in affermazione offensiva eccessiva, non scriminabile perché assolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali. In tal senso, la Corte Europea si riferisce principalmente al diritto di critica, politica, etica o di costume e, in generale, a quel diritto strettamente contiguo, sempre correlato con il diritto alla libera espressione del pensiero, che è il diritto di opinione, indicando quali siano i limiti da non travalicare nel caso di critica politica.

Dove aver esaminato e applicato gli enunciati principi al caso in esame, la Corte conclude ritenendo le conclusioni cui è pervenuta la Corte di Appello non condivisibili. È evidente infatti l'erronea applicazione dell'[art. 51 cod. pen.](#) fatta dalla corte territoriale e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza della scriminante. Difatti, nel caso di specie, la critica è stata formulata con modalità che costituiscono espressione della libertà di manifestazione del pensiero, che mediante prospettazione di una obiettiva situazione di contrasto finalizzata alla rivendicazione della correttezza dell'azione della Confederazione - rientra nella scriminante dell'esercizio del diritto tutelato dall'[art. 21 Cost.](#) e [art. 51 cod. pen.](#)

La formula che ricorre nelle sentenze della Corte EDU – e che ha come chiaro retroterra culturale l'idea della stampa come *watchdog* della democrazia – è quella del *chilling effect*, dell'effetto cioè di 'raggelamento', dissuasivo che la sanzione detentiva – già nella sua previsione astratta – può avere sull'esercizio dell'attività giornalistica.

È questa la 'nuova' frontiera con cui i giudici interni hanno dovuto cominciare a fare i conti.

-Il caso Sallusti e la condanna a pena detentiva del giornalista.

Il punto di immediata emersione di queste problematiche è stato rappresentato dalla decisione della Cassazione sul caso Sallusti.

Lì i giudici si sono confrontati con la legittimità al metro della Convenzione europea dei diritti dell'uomo della condanna del giornalista alla pena di quattordici mesi di reclusione senza sospensione

condizionale della pena, passando in rassegna una serie di precedenti della Corte EDU e concludendo nel senso della sua piena compatibilità alla luce delle decisioni esaminate.

Abbiamo avuto modo in altra occasione di sottolineare la problematicità dei richiami alla giurisprudenza europea operati dai giudici di Cassazione; problematicità che emerge già solo per il fatto che tutte le pronunce richiamate si riferiscono a casi nei quali è stata accertata una violazione del parametro convenzionale, laddove l'unica ipotesi di esclusione della violazione – *Hegeland and Hanseid v. Norvegia* deciso dalla Corte EDU con sentenza del 16 aprile 2009 – presenta tratti del tutto peculiari, venendo in quell'occasione in considerazione profili attinenti alla tutela della *privacy* ed essendosi in presenza della condanna del giornalista ad una pena pecuniaria non ritenuta dalla Corte particolarmente gravosa.

Del resto, allargando l'orizzonte almeno alle principali decisioni in materia, si nota come la Corte EDU eserciti uno scrutinio sempre stretto sulla proporzione del trattamento sanzionatorio, in taluni casi anche a fronte di episodi contrassegnati da una certa gravità, escludendo la sussistenza di una violazione dell'art. 10 della Convenzione soltanto ove la pena inflitta abbia natura solo pecuniaria. Significativo invece, sul versante opposto, il **recente caso *Belpietro*** – menzionato nella decisione qui in esame –, ove la Corte non esita, pur a fronte di un fatto sicuramente illecito, a ritenere sussistente la violazione dell'art. 10 della Convenzione in conseguenza della condanna del direttore di un giornale *ex art. 57 c.p.* a quattro mesi di reclusione con sospensione della pena, sottolineando il diverso esito rispetto ad un altrettanto noto caso che ha interessato l'Italia – *Perna c. Italia* – proprio in virtù della diversa pena inflitta – in quell'occasione meramente pecuniaria–.

Il precedente fondamentale in materia è rappresentato, comunque, da *Cumpănă e Mazăre c. Romania*, ove la Grande Camera, ribaltando l'orientamento della sezione semplice, accerta la violazione dell'art. 10 della Convenzione in un'ipotesi di condanna di giornalisti per fatti di diffamazione a sette mesi di reclusione – in una vicenda conclusasi poi con la concessione della grazia presidenziale.

In quell'occasione, la Grande Camera sottolinea con forza l'argomento 'classico' del giornalista 'cane da guardia' della democrazia e l'effetto per l'appunto dissuasivo delle sanzioni detentive avuto riguardo all'esercizio della libertà di stampa – e ciò indipendentemente poi dal fatto che la pena non avesse avuto concreta esecuzione –, ammettendo, con una formula poi divenuta una costante della giurisprudenza sul punto, la compatibilità della sanzione della reclusione con la libertà convenzionale solo in casi eccezionali, quando altri diritti fondamentali possono essere seriamente lesi, come ad esempio nei discorsi d'odio e di incitamento alla violenza.

Formula, quest'ultima, non a caso presente nelle Risoluzioni e Raccomandazioni dell'Assemblea del Consiglio d'Europa nel quadro di un indirizzo di fondo contrario alla reclusione rispetto a fatti di diffamazione.